

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/715 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2018****relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»). Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si basa sul regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽³⁾. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (2) È necessario abrogare il regolamento (UE) n. 1271/2013 e sostituirlo con il presente regolamento al fine di allinearne le disposizioni a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentire la semplificazione e il chiarimento ulteriori delle regole per tenere conto dell'esperienza maturata grazie alla loro applicazione e per migliorare ulteriormente la struttura di governance degli organismi dell'Unione e la loro rendicontabilità.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione, fatto salvo l'atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell'Unione devono adottare le proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
- (4) Per motivi di coerenza gli organismi dell'Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire regole analoghe, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione del proprio bilancio e tengono nel debito conto le loro richieste e raccomandazioni.

⁽¹⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 328 del 7.12.2013, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

